



approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 30.11.1998

**COMUNE DI AFFI
PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO
PER
L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE
DEL RELATIVO
CANONE**

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI | 3 |
| ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE | 3 |
| ART. 3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE | 3 |
| ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI | 4 |
| ART. 5 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE | 4 |
| ART. 6 - TARIFFA BASE | 4 |
| ART. 7 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE | 4 |
| ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE | 5 |
| ART. 9 - ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEL CANONE | 5 |
| ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA AL CANONE | 6 |
| ART. 11 - OCCUPAZIONI PERMANENTI | 7 |
| ART. 12 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE | 7 |
| ART. 13 - OCCUPAZIONI ABUSIVE | 7 |
| ART. 14 - AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE | 8 |
| ART. 15 - ACCESSI CARRAI | 8 |
| ART. 16 - AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI | 9 |
| ART. 17 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI | 9 |
| ART. 18 - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO DAL COMUNE | 10 |
| ART. 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE | 10 |
| ART. 20 - DOMANDE DI CONCESSIONE | 10 |
| ART. 21 - CONCESSIONE | 11 |
| ART. 22 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE | 12 |
| ART. 23 - REGISTRO DELLE CONCESSIONI | 12 |
| ART. 24 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE | 13 |
| ART. 25 - ALTERAZIONE E MANOMISSIONE DEL SUOLO | 13 |
| ART. 26 - REVOCA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE | 13 |
| ART. 27 - PAGAMENTO DEL CANONE | 14 |
| ART. 28 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE | 14 |
| ART. 29 - RISCOSSIONE COATTIVA | 15 |
| ART. 30 - NORME FINALI | 15 |
| ART. 31 - NORMA TRANSITORIA | 16 |
| ALLEGATO "A" | 17 |
| ALLEGATO "B" | 20 |

ART. 1
ISTITUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge, salvo che l'occupazione non fosse preesistente alla data di costituzione della servitù, e l'applicazione del relativo canone.

ART. 2
OGGETTO DEL CANONE

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette al "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" con le modalità previste nei seguenti articoli, salvi i casi espressamente previsti da leggi statali o regionali, o da altri regolamenti comunali.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui all'articolo 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, e la disponibilità all'occupazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

ART. 3
DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
3. Sono permanenti le occupazioni che si protraggono per un periodo di tempo non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, ma ricorrenti, di durata inferiore all'anno.

ART. 4
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

ART. 5
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
2. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato "A", sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato "A" a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.
4. Il canone minimo dovuto sarà di lire 20.000, con esclusione delle occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore.

ART. 6
TARIFFA BASE

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è stabilita nell'allegato "A" al presente regolamento, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente Regolamento sarà deliberata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

ART. 7
DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del canone per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

2. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente viene assunta.
3. In assenza della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

ART. 8 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono, per i fini di cui al precedente comma, classificate in tre categorie:
 - a) strade di prima categoria;
 - b) strade di seconda categoria;
 - c) strade di terza categoria.
3. La classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche, contenuta nell'allegato "B" al presente regolamento, compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
4. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
5. Alle occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenente a categorie diverse sono soggetti al canone relativo alla categoria superiore.
6. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

ART. 9 ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Sono esclusi dall'applicazione dal canone le occupazioni su beni appartenenti al patrimonio disponibile e, inoltre le seguenti occupazioni:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste della bandiera nazionale;
 - c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
 - d) le occupazioni cimiteriali;
 - e) tende, fisse o retrattili;
 - f) balconi;
 - g) verande;
 - h) bow-windows;
 - i) opere di finitura simili a quanto definito ai punti precedenti;
 - j) accessi e passi carrai;
 - k) accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
 - l) autovetture adibite al trasporto pubblico.
2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
- a) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero, se richieste da enti e/o associazioni non commerciali e comunque senza scopo di lucro;
 - b) luminarie natalizie;
 - c) commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - d) occupazioni occasionali di pronto intervento;
 - e) occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
 - f) occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - g) occupazioni per attività di manutenzione del verde.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA AL CANONE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
3. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono

arrotondate all'unità superiore. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente detto limite.

4. Per le occupazioni realizzate con installazione di giochi, attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

ART. 11 OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
3. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

ART. 12 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.
2. Qualora l'occupazione si protragga per non più di dodici ore, la tariffa di cui al comma precedente è ridotta al cinquanta per cento (50%).
3. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni si applica una riduzione della tariffa nella misura del 50%.

ART. 13 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa

contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

2. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
3. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, e in relazione alle dimensioni in esso rilevate, redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate e quelle concesse.

ART. 14 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune.
2. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione di documentazione integrativa di cui al comma 4 dell'articolo 20 del presente regolamento.
3. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o il diniego è stabilito in 10 giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 15 ACCESSI CARRAI

1. Sono considerati accessi carrai tutte le aperture o varchi su spazio ad area pubblica che consentono l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 16
AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Salvo quanto stabilito dal comma precedente, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia e importanza dell'occupazione, ridotta del 50%.

ART. 17
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Ferma restando l'applicazione della regolamentazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, ferma restando la normativa specifica dei passi carrabili.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

ART. 18
AREE DESTINATE A PARCHEGGIO DAL COMUNE

1. Per l'occupazione di aree apprestate dal Comune a parcheggio non custodito con limitazione oraria rilevata con parchimetri o apparecchi simili o con schede prepagate in ragione di ogni ora di utilizzo sarà dovuto dall'occupante un canone pari alla tariffa per l'occupazione giornaliera e con applicazione dell'apposito coefficiente stabilito nell'allegato "A".

ART. 19
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.

ART. 20
DOMANDE DI CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento deve presentare richiesta in carta legale all'Amministrazione comunale. Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere presentata almeno quaranta giorni prima della data di richiesta di inizio occupazione. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata almeno venti giorni prima della data di richiesta di inizio occupazione.
2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
3. La richiesta di cui al comma primo deve indicare:
 - a) le generalità del richiedente e, se necessario, del suo legale rappresentante;
 - b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
 - c) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
 - d) l'ubicazione dell'occupazione;
 - e) la dimensione dell'occupazione allegando planimetria illustrativa;
 - f) la durata, la frequenza e la fascia oraria dell'occupazione;
 - g) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - h) la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
 - i) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;

- j) l'impegno a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - k) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
4. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.
 5. L'originale della domanda deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico e del Comando della Polizia Municipale.

ART. 21 CONCESSIONE

1. L'atto di concessione può essere rilasciato solo se il Comando della Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico hanno espresso parere favorevole. Della concessione viene data comunicazione alla Giunta Comunale a cura del funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale del canone.
2. L'atto di concessione, rilasciato dal funzionario responsabile della gestione del canone, deve indicare obbligatoriamente:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
 - c) il codice fiscale o la partita I.V.A. del soggetto occupante;
 - d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
 - e) l'ubicazione dell'occupazione;
 - f) la dimensione dell'occupazione;
 - g) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
 - i) l'ammontare del canone dovuto.
3. La concessione viene rilasciata con l'obbligo di :
 - a) al concessionario di sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;
 - b) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
 - c) di pulizia e igiene dell'area occupata;
 - d) custodia dello spazio e dell'area concessa.
4. Salvi i casi in cui è espressamente previsto da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale, e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione per causa di morte.

In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private. Inoltre valgono solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

5. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico.
6. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di anni tre.
7. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.
8. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.
9. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.
10. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la concessione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone.

ART. 22 RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. L'interessato può richiedere il rinnovo della concessione osservando, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 20 e 21 del presente regolamento.
2. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 20 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone, se dovuto.

ART. 23 REGISTRO DELLE CONCESSIONI

1. Il responsabile della gestione del canone deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro, anche informatico.
2. Nel registro sarà da annotarsi:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo del concessionario
 - c) il luogo dell'occupazione;
 - d) una breve descrizione delle modalità di occupazione;
 - e) la superficie occupata;
 - f) le date di inizio e termine dell'occupazione.

ART. 24
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni di posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro i quali esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

ART. 25
ALTERAZIONE E MANOMISSIONE DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. La richiesta di autorizzazione alla manomissione o alterazione del suolo pubblico potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di concessione. Su di essa esprimerà parere il Responsabile del Servizio Tecnico.

ART. 26
REVOCA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di revoca della concessione:
 - a) motivi di interesse pubblico;
 - b) violazione di norme stabilite dal presente regolamento da parte dell'interessato;
 - c) uso improprio dell'area concessa;
 - d) mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - e) violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
 - f) mancato pagamento del canone entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
2. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato.
3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il

periodo si riferiva. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

4. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART. 27 PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione e il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di lire 2.000.000, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione. Se si tratta di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
4. Il versamento dell'imposta deve avvenire tramite apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, indicando la causale del versamento, o direttamente presso la tesoreria medesima, con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.
5. In caso di ritardo nel pagamento del canone, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora del 5% annuo, calcolato giorno per giorno a partire dal giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento.

ART. 28 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta, oltre a dovuto canone, ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal cento per cento (100%) al duecento per cento (200%) del canone dovuto in

relazione all'estensione dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività.

2. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 del presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
4. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune della occupazione abusiva in danno dell'occupante abusivo sono a totale carico del medesimo.
5. L'occupazione delle aree di cui all'articolo 1 del presente regolamento realizzata in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria del cento per cento (100%) del canone dovuto.
6. Per il ritardato od omesso versamento del canone alle scadenze stabilite si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato.

ART. 29

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

ART. 30

NORME FINALI

1. Dalla misura complessiva del canone, e per il periodo di durata della concessione, deve essere obbligatoriamente detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizione di legge riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di

servizi.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ART. 31 NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentale ai servizi medesimi è determinato forfettariamente in lire milleduecentocinquanta (1.250) per ciascun utente servito dalle aziende erogatrici.
2. In ogni caso l'ammontare del canone complessivo annuo dovuto da ciascuna azienda erogatrice di servizi pubblici, per le occupazioni permanenti di cui al comma precedente, non può essere inferiore a lire un milione (1.000.000).
3. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
4. È in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, e vanno pagati come segue:
 - a) l'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999;
 - b) entro il 31 gennaio 2000 va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999.
6. Salvo quanto stabilito dal comma precedente, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia e importanza dell'occupazione, ridotta del 50%.
7. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del presente Regolamento, ad intervenuta esecutività, sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

TARIFFA BASE

| | |
|----------------------------------|--------|
| | |
| Occupazioni permanenti | 34.000 |
| Occupazioni temporanee al giorno | 2.000 |

CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE

| | |
|-----------------------------|------|
| | |
| Strade di prima categoria | 1,00 |
| Strade di seconda categoria | 0,85 |
| Strade di terza categoria | 0,70 |

RIDUZIONE DELLA FRUIBILITÀ

| | |
|--|------|
| | |
| Occupazioni sovrastanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi. | 0,30 |
| Occupazioni sottostanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi. | 0,30 |
| Occupazioni con strutture fisse e stabili (si intendono come tali anche i contenitori del verde comunque posti a delimitazione dell'area occupata) | 1,20 |

VALORE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

| | |
|---|------|
| | |
| Fiere e mercati | 0,90 |
| Occupazione delle vie e piazze di cui all'allegato (Indicare quelle di particolare rilievo economico) | 1,10 |
| Aree a parcheggio | 1,00 |
| Aree a parcheggio a pagamento | 2,00 |
| Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia | 0,50 |
| Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto | 0,50 |
| Distributori di carburante | 1,20 |
| Occupazioni al servizio di bar, ristoranti e simili | 1,20 |
| Installazioni, di regola temporanee, di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante | 0,20 |
| Occupazioni realizzate per altre attività | 1,00 |

OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI

| | |
|---|---|
| | |
| Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti | 0,025 della tariffa base per singolo utente |

PARCHEGGI NON CUSTODITI A PAGAMENTO

| | |
|---|---|
| | |
| Occupazione di aree apprestate a parcheggio non custodito con limitazione oraria rilevata con parchimetri o apparecchi simili o con schede prepagate in ragione di ogni ora di utilizzo | 1,00 della tariffa base per occupazioni temporanee per ora o frazione di ora |

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI, ED ALTRE
AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA PRIMA
(1) CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

| N. ord. | Definizione dello spazio | Denominazione | Ubicazione |
|---------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | Via | Pascoli | Centro Commerciale Affi 1 |
| 2 | Via | Carducci | Centro Commerciale Affi 1 |
| 3 | Via | Danzia | Centro Commerciale Affi 1 |
| 4 | Località | Canove | Centro Commerciale Canove |

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE
AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA SECONDA
(2ª) CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

| N. ord. | Definizione dello spazio | Denominazione | Ubicazione |
|---------|--------------------------|------------------|-------------|
| 1 | Via | Cà del Rì | Capoluogo |
| 2 | Via | San Giuseppe | Cocche |
| 3 | Località | Caorsa | Caorsa |
| 4 | Via | Castello | Incaffi |
| 5 | Località | Cocche | Cocche |
| 6 | Via | Einaudi | Capoluogo |
| 7 | Via | Cortivi | Capoluogo |
| 8 | Via | Don Mazza | Cocche |
| 9 | Via | della Repubblica | Capoluogo |
| 10 | Via | del Donatore | Capoluogo |
| 11 | Via | Don Gnocchi | Cocche |
| 12 | Via | Elena da Persico | Capoluogo |
| 13 | Via | Fontana | Capoluogo |
| 14 | Via | G. Poggi | Capoluogo |
| 15 | Località | Incaffi | Incaffi |
| 16 | Via | Napoleone | Capoluogo |
| 17 | Via | Fermi | Sottomoscal |
| 18 | Via | Marconi | Sottomoscal |
| 19 | Via | Pigna | Capoluogo |
| 20 | Via | Pila | Capoluogo |
| 21 | Via | Pozzo dell'Amore | Capoluogo |
| 22 | Via | IV Novembre | Capoluogo |
| 23 | Via | Stazione | Capoluogo |
| 24 | Via | XXV Aprile | Cocche |
| 25 | Via | Volta | Sottomoscal |
| 26 | Via | Galvani | Sottomoscal |
| 27 | Via | Meucci | Sottomoscal |
| 28 | Via | Pitagora | Molle |
| 29 | Via | Archimede | Molle |
| 30 | Via | Chiesa | Capoluogo |
| 31 | Via | Ombrosa | Capoluogo |
| 32 | Via | Don Calabria | Cocche |
| 33 | Via | Pace | Cocche |
| 34 | Via | Monte Baldo | Mezzacasa |

| | | | |
|----|-----|-----------|--------|
| 35 | Via | Comboni | Cocche |
| 36 | Via | Don Bosco | Cocche |

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE
AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA TERZA
(3) CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

| N. ord. | Definizione dello spazio | Denominazione | Ubicazione |
|---------|--------------------------|------------------|-------------|
| 1 | Via | Costabella | Zone sparse |
| 2 | Via | Broiare | Zone sparse |
| 3 | Località | Bassa | Zone sparse |
| 4 | Località | Molle | Zone sparse |
| 5 | Località | S. Andrea | Zone sparse |
| 6 | Via | Campisana | Zone sparse |
| 7 | Via | Cà del Bosco | Zone sparse |
| 8 | Via | Casetta | Zone sparse |
| 9 | Via | Pigno | Zone sparse |
| 10 | Via | Belvedere | Zone sparse |
| 11 | Via | Coletto | Zone sparse |
| 12 | Via | Ceriel | Zone sparse |
| 13 | Via | Moscal | Zone sparse |
| 14 | Via | Peagne | Zone sparse |
| 15 | Località | Pozzo dell'Amore | Zone sparse |
| 16 | Via | Progni | Zone sparse |
| 17 | Via | Coste | Zone sparse |
| 18 | Via | Pollicce | Zone sparse |
| 19 | Via | Fracastoro | Zone sparse |
| 20 | Via | Cà Balota | Zone sparse |
| 21 | Via | Villabella | Zone sparse |
| 22 | Via | Sottomoscal | Zone sparse |
| 23 | Via | Vento | Zone sparse |
| 24 | Via | S. Pieretto | Zone sparse |
| 25 | Via | Vettor | Zone sparse |
| 26 | Via | Crivelin | Zone sparse |